

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2741

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, DURIGON, ANDREUZZA, BADOLE, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BOLDI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COLLA, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOSCOLO, FRASSINI, GARAVAGLIA, GASTALDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GOLINELLI, GUIDESI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LUCCHINI, MINARDO, MOSCHIONI, MURELLI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PIASTRA, PRETTO, RACHELLA, RIBOLLA, SUTTO, TATEO, TIRAMANI, VALLOTTO, ZORDAN

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali

Presentata il 26 ottobre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36 della Costituzione stabilisce uno dei principi fondamentali per quanto concerne la disciplina del lavoro in Italia, non solo perché riconosce al lavoratore il diritto a una giusta retribuzione, ma soprattutto perché stabilisce che essa deve essere correlata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Il principio sancito dal dettato costituzionale, però, induce a una riflessione più ampia se il lavoratore interessato appartiene alla categoria dei lavoratori autonomi professionisti, alla quale molte volte

non è riconosciuto e garantito il diritto legittimo ed equo compenso per le prestazioni e i servizi resi.

La presente proposta di legge, quindi, vuole continuare un percorso — già timidamente iniziato con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha introdotto l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di equo compenso e clausole vessatorie, ma purtroppo non ancora completato — sul diritto all'equo compenso di tutti

i liberi professionisti, nonché sul diritto al riconoscimento economico proporzionato al lavoro svolto. Mentre il citato articolo 13-bis, infatti, riguarda i rapporti di collaborazione professionale regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative, la presente proposta di legge tende a fare un passo in avanti senza prevedere alcuna distinzione tra specifiche categorie ordinarie. Pertanto, le prestazioni dovranno essere remunerate in proporzione alla quantità, alla qualità e al contenuto dell'attività oggetto del contratto e, principalmente, sulla base di parametri prefissati con decreti ministeriali e relativi alle varie professioni. Ne conviene che l'equo compenso non rappresenta solo l'estensione di un principio costituzionale applicabile a tutti i lavori, ma anche un'oggettiva esigenza per tutti i cittadini utenti affinché siano messi al riparo da servizi professionali di bassa qualità. Inoltre, per arginare alcune storture create soprattutto negli ultimi anni, si prevede il divieto per la pubblica amministrazione di indire bandi per il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito (come quello recentemente avviato dal Ministero dello sviluppo economico per la redazione del « Libro bianco sulla comunicazione nei processi di trasformazione digitale »), onde evitare di svilire ulteriormente la libera e autonoma professione in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto.

Nel dettaglio, l'articolo 1 descrive l'oggetto e la finalità della legge. L'articolo 2 definisce l'equo compenso, ovvero la giusta corresponsione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, che tiene conto delle specifiche caratteristiche della prestazione professionale richiesta. L'articolo 3, in particolare, specifica quali siano i professionisti destinatari della normativa, gli obblighi che essi hanno nei confronti del richiedente la prestazione d'opera, nonché il riconoscimento del compenso pattuito, che comunque non può essere inferiore ai parametri minimi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro i centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge. L'articolo 4, invece, vieta il conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. L'articolo 5 riconosce a una specifica categoria di professionisti autonomi, inspiegabilmente esclusi dalla misura emergenziale, il diritto al contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. In ultimo, l'articolo 6, reca la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla tutela del diritto all'equo compenso delle prestazioni e dei servizi professionali resi in favore di cittadini e di imprese.

Art. 2.

(Definizione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenuto conto anche delle specifiche caratteristiche della prestazione professionale richiesta. Per le prestazioni rese in esecuzione, il compenso del professionista è, altresì, commisurato all'articolazione temporale oggetto dell'incarico contrattuale, ovvero di progettazione e consulenza predefinita. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

Art. 3.

(Equo compenso e tutela del lavoratore autonomo professionista)

1. Ai fini di cui alla presente legge, sono considerati lavoratori autonomi professionisti coloro che svolgono un'attività, anche in forma associata o societaria, prevista dall'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ovvero che sono iscritti a ordini o a collegi professionali, nonché i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

2. Il compenso per le prestazioni professionali dei lavoratori autonomi professionisti è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il lavoratore autonomo professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico stesso. In ogni caso, la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, indicando le caratteristiche dell'opera e le singole voci di costo, di spesa, di oneri e di contributi.

3. Il compenso stabilito ai sensi del comma 2 non può, in ogni caso, essere inferiore ai parametri minimi stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono, inoltre, individuate le caratteristiche degli oneri e le contribuzioni dovute alle casse previdenziali professionali determinate in base alle relative tariffe.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rapporti professionali svolti sulla base di convenzioni stipulate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti instaurati dopo tale data e a quelli instaurati prima e in corso di esecuzione alla stessa data.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli agenti della riscossione, che garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza della prestazione, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

Art. 4.

(Rapporti con la pubblica amministrazione)

1. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi professionali

né affidare opere pubbliche nell'ambito delle quali siano previsti incarichi professionali il cui compenso pattuito non sia proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Eventuali contratti d'opera stipulati in violazione del presente comma sono nulli.

Art. 5.

(Estensione ai professionisti iscritti alle casse di previdenza del contributo a fondo perduto relativo all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta, altresì, per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Dall'attuazione degli articoli 1, 2 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, valutato in 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0121190